

PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SQNPI/2026

SQNPI - ADESIONE GESTIONE CONTROLLO/2026
MODALITÀ DI ADESIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI PRODUZIONE INTEGRATA

Redatto dal GTQ il 13/11/2025

Approvato dall'OTS il 24/11/2025



**SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA**

Documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale

Dirigente responsabile: Paolo Ammassari

Autori: Gruppo Tecnico di Qualità DM 4890 del 8/05/2014

Grafica e impaginazione: Roberta Ruberto, Mario Cariello

1.	PREMESSA	5
2.	SCOPO	5
2.1.	CAMPO DI APPLICAZIONE	6
2.2.	REDAZIONE NORMA E LGNPI.....	6
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	7
4.	DEFINIZIONI E ACRONIMI	8
5.	ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE.....	12
5.1.	SPECIFICHE PROCEDURALI	15
5.1.1.	CAMBIO BENEFICIARIO.....	16
6.	VERIFICA DI IDONEITÀ DEGLI OPERATORI ADERENTI AL SQNPI E MANTENIMENTO DEI REQUISITI.....	16
6.1.	IDONEITÀ.....	17
6.2.	VARIAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ	18
6.3.	PROCEDURE DI CONTROLLO	18
6.4.	CONTROLLO	19
6.4.1.	CONTROLLO DI PARTE TERZA	19
6.4.1.1	Operatore singolo	19
6.4.1.2	Operatori associati:.....	20
6.4.2.	AUTOCONTROLLO	21
6.4.3.	REGISTRAZIONI.....	22
7.	ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DEI SOGGETTI RICONOSCIUTI	22
8.	NON CONFORMITÀ E LORO GESTIONE.....	23
8.1.	NON CONFORMITÀ	23
8.2.	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI ASSOCIATI	24
8.3.	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DELL'ODC	24
8.3.1.	NC OPERATORE SINGOLO (FASE COLTIVAZIONE):.....	25
8.3.2.	NC OPERATORE ASSOCIATO (FASE COLTIVAZIONE):	26
8.3.3.	NC OPERATORE SINGOLO E ASSOCIATO IN FASE POST - RACCOLTA CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE.....	26
8.4.	OSSERVATORIO SQNPI.....	27
9.	PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOGGETTI DAL SISTEMA DI QUALITÀ.....	28
9.1.	RICORSI.....	29

10. STANDARD SQNPI: NORMA TECNICA E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE INTEGRATA.....	29
10.1. GENERALITÀ	29
10.2. PRODUZIONE INTEGRATA.....	29
10.2.1. DISCIPLINARI REGIONALI.....	30
10.2.2. CONFORMITÀ DELLA FASE DI COLTIVAZIONE <i>CAMPO</i>	30
10.3. FASE DI <i>RACCOLTA</i> /POST-RACCOLTA.....	31
10.3.1. TRASPORTO DALL'AZIENDA AI CENTRI DI LAVORAZIONE	32
10.3.2. PREPULITURA E CERNITA	32
10.3.3. CONSERVAZIONE	32
10.3.4. CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO	33
10.3.5. COMMERCIALIZZAZIONE.....	34
10.3.6. TRASPORTO DEL PRODOTTO FINITO O PRE TRASFORMAZIONE.....	35
10.3.7. TRASFORMAZIONE.....	35
10.3.8. USO DI PRODOTTI SQNPI COME INGREDIENTI	36
10.3.9. REQUISITI A CARICO DELL'OPERATORE IN FASE POST RACCOLTA	36
11. RINTRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI: FASE DI COLTIVAZIONE E FASE POST- RACCOLTA	38
11.1. GENERALITÀ	39
11.2. RINTRACCIABILITA' FASE DI COLTIVAZIONE <i>CAMPO</i>	39
11.3. RINTRACCIABILITA' FASE DI <i>RACCOLTA</i> /POST-RACCOLTA.....	39
12. CERTIFICAZIONE E USO DEL MARCHIO	39
12.1. CERTIFICAZIONE	39
12.2. MARCHIO IDENTIFICATIVO	39
12.3. MODALITÀ D'USO.....	40
12.4. COESISTENZA DEL MARCHIO CON ALTRI SEGNI DISTINTIVI.....	40
13. PIANI DI CONTROLLO	40
13.1. LINK PIANI DI CONTROLLO REGIONALI.....	41

1. PREMESSA

La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” all’art. 2, commi 3 - 9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SQNPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle disposizioni previste nel relativo standard, costituito dalle norme tecniche definite nei disciplinari regionali di produzione integrata per quanto riguarda la fase della produzione primaria e dalle norme tecniche relative alle fasi successive del processo. Le verifiche di applicazione dello standard verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base del Piano di Controllo Nazionale (PCN) o Piani di Controllo Regionali (PCR) nel caso in cui le Regioni o PPAA avessero inserito nello standard requisiti aggiuntivi.

Il presente documento descrive le modalità di adesione e di gestione, i soggetti che possono aderire, sia singoli che associati, e le tempistiche da rispettare per accedere e operare in regime SQNPI.

Le Linee Guida Nazionali dei Piani di Controllo (LGNPC) riportano l’insieme dei controlli da effettuare affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle disposizioni dello standard.

I prodotti conformi allo standard possono essere contraddistinti con lo specifico marchio distintivo del SQNPI appositamente registrato.

L’insieme complessivo dei controlli è costituito dalle attività svolte direttamente dagli operatori lungo la filiera, in particolar modo da quelli di responsabilità dell’operatore associato (OA), e da quelli svolti dall’ODC, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto.

I soggetti singoli e associati della filiera devono tenere la registrazione di tutte le loro attività.

Per quanto riguarda le verifiche finalizzate a riscontrare la conformità agro climatico ambientale, si deve tenere conto delle prescrizioni riportate nei disciplinari regionali di PI, nei bandi regionali e/o in ulteriori documenti regionali, escluse quelle relative alla raccolta del prodotto.

2. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di indicare agli operatori del settore agroalimentare le modalità di adesione e di gestione delle attività collegate al processo di certificazione di cui al SQNPI, istituito dall’art. 2 della legge 4 del 3 febbraio 2011, finalizzato ad ottenere prodotti agricoli ed agroindustriali attraverso modalità sostenibili, distinguibili mediante il marchio di cui all’art.8 del DM 4890/2014 e/o per ottenere i pagamenti previsti, nell’ambito dei PSR/CSR regionali o dell’OCM ortofrutta.

2.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica alle ***filieri agroalimentari di interesse nazionale*** ~~colture per le quali sono definite le modalità di produzione nei disciplinari regionali che sono parte integrante del SQNPI.~~

2.2. REDAZIONE NORMA E LGNPI

Ai fini di una corretta lettura della Norma “Adesione, gestione e controllo” oltre che delle LGNPI, le revisioni annuali dei documenti vengono distinte con i numeri interi. Le integrazioni annuali, all’interno del testo, sono caratterizzate dal formato in corsivo-grassetto.

Gli aggiornamenti intra-annuali, invece, presentano una revisione caratterizzata dalla numerazione decimale e vengono distinti dalle revisioni precedenti tramite il simbolo ∗ (posto sia all’inizio che alla fine della modifica). La modifica intra-annuale è distinta dal formato in corsivo-grassetto e dalla sottolineatura lineare.

REVISIONE ANNUALE	Numero intero
REVISIONE INTRANNUALE	Numero decimale
INTEGRAZIONI ANNUALI	<i>Corsivo grassetto</i>
INTEGRAZIONE/MODIFICA/AGGIORNAMENTI INTRANNUALE	<i>∗ Corsivo grassetto sottolineato ∗</i>

Le disposizioni barrate servono per distinguere le modifiche annuali o intra-annuali dalle versioni precedenti e vengono definitivamente eliminate dal testo nel corso degli aggiornamenti annuali successivi.

Ad eccezione di quanto predetto, nel caso di aggiornamenti annuali relativi a:

- proroghe sui limiti temporali per la presentazione delle domande di adesione/aggiornamento o delle rettifiche disposte con gli aggiornamenti intra-annuali dell’annualità precedente;
- proroghe sui limiti temporali per effettuare la prima visita o visita annuale ed il caricamento degli esiti da parte degli ODC, disposte con gli aggiornamenti intra-annuali dell’annualità precedente;
- tabelle della parte generale delle LGNDI e schede di coltura delle LGNDI;

le disposizioni non vengono barrate ma eliminate definitivamente.

Nel periodo primaverile è sempre previsto un aggiornamento intra-annuale delle strategie di difesa e controllo delle infestanti.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC
- Reg. (UE) n. 2121/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Rev. 15 del 24/11/2025

- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Reg. UE n.1305/2013 concernente il sostegno allo sviluppo rurale;
- Reg. UE n. 807/2014 Regolamento delegato che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg (UE) n. 640/2014 Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. (CE) n.790/09 recante la classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Direttiva n. 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 concernente l'uso sostenibile dei pesticidi;
- Legge 4 del 3 febbraio 2011 concernente le Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Norma UNI 11233:2009 concernente i Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari - Principi generali per la progettazione e l'attuazione nelle filiere vegetali
- Norma UNI EN ISO 22005:2008 concernente i Sistemi di rintracciabilità per filiere e aziende agricole;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 concernente i requisiti che devono soddisfare gli organismi di certificazione;
- D.lgs. 150/2012 relativo all'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D. Lgs 27/2021 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
- D.M. 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del PAN;
- D.M. 4890 dell'8 maggio 2014 concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

4.1. DEFINIZIONI

Applicazione della produzione integrata: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali;

Autocontrollo: ~~attività di controllo~~ *analogo a quello operato dagli ODC, effettuato dagli OA sui processi posti in essere dalla propria compagine sociale e su quelli attivati dalla stessa, in regime SQNPI. La norma ne definisce le specifiche modalità di esecuzione, svolte e registrate dagli operatori associati OA inseriti nel SQNPI presso i propri siti produttivi e quelli dei propri associati effettuate per la verifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto o processo;*

Autorità di vigilanza: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – ICQRF, Regioni e Province autonome,

Centro di lavorazione: sito presso il quale vengono raccolti i lotti ottenuti conformemente allo standard del SQNPI, in maniera separata da eventuali lotti non conformi, da destinare alle attività post-raccolta di condizionamento, conservazione, trasformazione, ecc.

Certificazione di Conformità: atto mediante il quale l'ODC dichiara che un prodotto agroalimentare, un processo, od una organizzazione, sono conformi ai requisiti applicabili e previsti dallo standard SQNPI;

Conformità ACA: esito della verifica effettuata dall'ODC in merito alla conformità di un prodotto agroalimentare o un processo rispetto ai requisiti definiti nei disciplinari regionali di produzione integrata, limitatamente alla fase di campo, raccolta esclusa, e finalizzata al riconoscimento dei pagamenti dello Sviluppo Rurale;

Controllo di conformità: attività di verifica mediante il quale l'ODC accerta il rispetto di quanto indicato nei Disciplinari di produzione, secondo quanto stabilito dal piano dei controlli;

Disciplinare di produzione integrata: norme tecniche regionali di produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dall'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, istituito con D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014;

Esclusione: provvedimento sanzionatorio di carattere definitivo emesso dall'ODC che determina per le UEC, per i lotti, per l'operatore singolo o per l'OA interessati dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI. Si concretizza con la mancata emissione della certificazione direttamente all'UEC, ai lotti o all'operatore, e viene evidenziato direttamente dal SI.

Il soggetto incorso in un provvedimento di esclusione subisce il fermo di 1 anno prima di poter eventualmente procedere con una nuova domanda di adesione al SQNPI.

Fase di campo: *individua la parte dei processi relativi alla produzione delle colture di interesse agrario nazionale, a partire dalle pratiche preliminari alla coltivazione fino a quelle che completano il processo, raccolta esclusa.*

Rev. 15 del 24/11/2025

Fase di post-raccolta: individua la parte dei processi che a partire dalla raccolta, disciplinano le modalità di gestione nell'ambito delle varie filiere e si conclude con l'immissione sul mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali.

Lotto: Secondo la definizione della Direttiva 2011/91/UE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 231/2017 unità di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal trasformatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito *nell'Unione Europea* ~~Comunità Economica europea~~ ed è apposto sotto la responsabilità degli stessi. ~~(art.13 Decreto Legislativo 109/92 e s.m.i.);~~ *Nell'accezione adottata in regime SQNPI, l'ambito operativo dei lotti si estende a tutte le produzioni certificate in tale regime di qualità, aventi origine dalle UEC conformi identificate nella fase di campo.*

Marchio del sistema di qualità nazionale di produzione integrata: marchio attestante la conformità al SQNPI come definito nel D.M. 4890 dell'08/05/2014;

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nello standard;

Operatore: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQNPI che si assume la responsabilità di adempiere alle prescrizioni dello standard. Si intendono tutti i produttori, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso);

Operatori associati: organizzazioni di produttori, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso) o associazioni di scopo costituite con forme giuridiche diverse, responsabili dell'adesione al SQNPI e dell'attuazione dell'autocontrollo sulle attività poste in essere dai propri associati;

Operatori commerciali: soggetti abilitati a vendere prodotto sfuso certificato in base al SQNPI;

Organismo di controllo: soggetto terzo indipendente che effettua le verifiche di conformità finalizzate a riscontrare la corretta applicazione delle disposizioni dello standard nel corso dei processi produttivi in regime SQNPI. Può essere un'Autorità pubblica designata o un organismo privato accreditato in base alla norma ISO/IEC 17065:2012;

Parcella: porzione di terreno contiguo (individuata in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale), condotta da uno stesso operatore in regime SQNPI, con occupazione del suolo/ coltura omogenei

Piano di controllo: documento contenente le modalità per effettuare i controlli nonché i requisiti dello standard in merito ai quali fare le verifiche di conformità del processo produttivo. Nel caso in cui le Regioni o PPAA avessero inserito nello standard requisiti aggiuntivi il PC si converte in specifici PCR;

Prodotto conforme da PI: prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti dallo standard SQNPI, idoneo ad essere identificato con il marchio distintivo del SQNPI;

Prodotto trasformato: prodotto ottenuto dalla trasformazione di una o più materie prime certificate in regime SQNPI;

Rev. 15 del 24/11/2025

Produttore: soggetto che conferisce prodotto idoneo al condizionamento ai fini della certificazione SQNPI nel rispetto delle norme tecniche dei disciplinari per la produzione in campo. Qualora il produttore attui anche attività di condizionamento, trasformazione, distribuzione e trasporto del prodotto, il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per queste attività. Nel caso in cui il produttore sia in grado di adempiere direttamente in campo agli obblighi fiscali e di etichettatura del prodotto è possibile esimersi dall'iscrizione al sistema come confezionatore, ai fini della vendita diretta.

Produzione integrata: sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici (Legge 4 del 3 febbraio 2011);

Produzione, preparazione e distribuzione: qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria, volta ad ottenere un prodotto mediante i processi di produzione, condizionamento, magazzinaggio, trasformazione, trasporto, e vendita con le modalità previste dallo standard. La distribuzione viene considerata una fase da gestire con le modalità SQNPI qualora riferita a prodotto certificato da immettere sul mercato allo stato sfuso;

Registro aziendale SQNPI: documento, in formato cartaceo e/o informatizzato tenuto dall'operatore, che permette di fornire evidenza oggettiva del rispetto delle disposizioni dello standard. Per registro aziendale SQNPI si intende, quindi, sia il registro delle operazioni colturali e di magazzino nella fase di campo, che il registro delle operazioni relative alla fase di post-raccolta. Il registro dei trattamenti di cui al D.lgs. 150/2012 e ss.mm. è parte integrante del registro aziendale SQNPI;

Sistema informativo: sistema a supporto dell'applicazione delle procedure di adesione gestione e controllo di cui alla presente norma, che si avvale di un dispositivo informatico dedicato attivabile con le modalità riportate alla pag. web [accedi ai servizi informatici](#)

Sospensione: sanzione a carico dell'operatore singolo o dell'OA e che consiste in un provvedimento temporaneo di sospensione dal processo di certificazione e che diventa annuale in assenza di azioni correttive;

Standard SQNPI: insieme di requisiti in merito al quale va riscontrata la conformità dei processi produttivi attuati dagli operatori in regime di qualità riportati nella norma e nei disciplinari di PI regionali preliminarmente resi conformi alle LGNPI;

Tipo di adesione: l'adesione può avvenire con tutte le colture dell'intera azienda per le quali esistono i DPI regionali o per singola coltura;

Unità elementare di coltivazione: è costituita dalla parcella, sua porzione o dall'aggregato di parcelle, nell'ambito della quale si effettuano i controlli della fase di **campo coltivazione**. Dalla unità elementare di **campo coltivazione** si possono originare uno o più lotti di prodotto finale.

4.2. ACRONIMI

AC: Azione correttiva

ACA: agro climatico-ambientale

CAA: centro di assistenza agricola

CSR: complemento di sviluppo rurale

DDT: Documento di Trasporto

DPI: Disciplinari di Produzione Integrata

GTQ: Gruppo Tecnico Qualità

ICQRF: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

LGN: Linee guida nazionali

LGNPC: Linee guida nazionali dei piani di controllo della produzione integrata

LGNPI: Linee guida nazionali di produzione integrata

MASAF: Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e forestale

NCG: Non conformità grave

NCL: Non conformità lieve

NCM: Non conformità media

OA: Operatori associati

ODC: Organismi di controllo

OTS: Organismo tecnico scientifico ai sensi del D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014

PCN: piano di controllo Nazionale

PCR: piano di controllo Regionale

PI: Produzione Integrata

PSR: Piano di sviluppo rurale

PSP: Piano strategico della Politica Agricola Comune

REGIONI: Regioni e Province autonome

SI: sistema informativo

SQNPI: Sistema di qualità nazionale di produzione integrata

SR: Sviluppo rurale (PSR e CSR del PSP)

UEC: unità elementare di coltivazione

5. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Le fasi del processo di certificazione definite dalle procedure di adesione gestione e controllo di cui alla presente norma, devono essere implementate esclusivamente mediante il sistema informatico di cui alla pag. web [accedi ai servizi informatici](#)

Eventuali modalità di gestione alternative, dovute a situazioni eccezionali, devono essere autorizzate dal GTQ.

La domanda di adesione può essere presentata per i seguenti scopi:

1. ottenimento marchio SQNPI;
2. conformità agro climatico ambientale (ACA);
3. conformità agro-climatico e ambientale (ACA) e marchio SQNPI.

L'adesione, che deve essere effettuata utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata, costituisce una presa d'atto:

- dello standard di produzione da applicare nelle fasi di coltivazione e post raccolta (punto 10 della norma);
- del piano di controllo nazionale e/o regionale.

Comporta inoltre:

- l'accettazione dei controlli svolti da parte dell'ODC e dei soggetti pubblici competenti incaricati di effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni operatore si impegna a collaborare con l'ODC facilitandone l'attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.
- l'accettazione dell'impiego dei dati aziendali. In merito si specifica che i dati raccolti verranno utilizzati solo per fini statistici, di monitoraggio del sistema e di promozione dello stesso (es. diffusione dati sulle aziende certificate o conformi, sugli esiti dei controlli, sulle superfici coltivate etc.). Per le predette finalità l'unità temporale di riferimento coincide con l'anno solare.

La certificazione a marchio SQNPI e la conformità ACA possono essere rilasciate per le colture il cui ciclo produttivo è avvenuto interamente nel rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di PI a prescindere dalla data di adesione a SQNPI. Per le colture autunno vernine e poliennali, e in ogni caso per tutte le colture il cui ciclo colturale ha inizio l'anno precedente quello per il quale si richiede la certificazione/conformità, devono essere rispettati gli impegni previsti dai disciplinari di PI a partire dall'inizio del ciclo colturale.

Nel solo caso della prima adesione delle superfici agli interventi agro-climatico ambientali del PSP, per ottenere la conformità ACA, gli aderenti devono adempiere a tutti gli impegni previsti dalla norma a partire dal 1° gennaio dell'annualità di prima adesione a prescindere dalla data di adesione agli interventi ACA. In relazione alle proprie condizioni le regioni possono disporre regole più restrittive.

L'assoggettamento al sistema di certificazione è continuativo, e richiede un

aggiornamento annuale obbligatorio che deve essere inoltrato da tutti gli operatori.

Gli operatori che possono aderire al sistema in forma singola o associata appartengono alle categorie di seguito riportate:

- produttori;
- condizionatori;
- trasformatori;
- distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).

La domanda di adesione può essere trasmessa:

- tramite il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato;
- direttamente dal soggetto richiedente come utente qualificato (previa abilitazione come descritto nella relativa guida);
- tramite il rappresentante legale dell'associazione in caso di produttori associati (utente istituzionale previa abilitazione come descritto nella relativa guida).

I termini per la presentazione della domanda di adesione sono stabiliti come segue:

1) produttori:

- adesione al SQNPI con finalità certificazione: dal 1° gennaio al 15 maggio;
- adesione al SQNPI con finalità conformità ACA: dal 1° gennaio al 15 maggio o data stabilita dalla Regione territorialmente competente per la misura PSR/CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM) se differente da quella prevista nella norma;
- adesione al SQNPI con finalità certificazione e conformità ACA: dal 1° gennaio al 15 maggio

2) condizionatori, trasformatori e distributori:

- in qualunque periodo dell'anno e, comunque, prima dell'inizio delle attività di gestione dei prodotti in regime SQNPI. La domanda può essere effettuata esclusivamente per l'ottenimento del marchio.

Negli anni successivi all'adesione è fatto obbligo per tutti gli operatori presentare una domanda di aggiornamento entro il 15 maggio di ogni anno o nel caso di adesione con conformità ACA entro la data stabilita dalla Regione territorialmente competente se differente da quella prevista nella norma. La domanda di adesione e quella di aggiornamento sono necessarie per fornire le seguenti informazioni:

- la coltura che si intende certificare;
- il piano colturale;
- le eventuali UEC;
- l'ODC scelto
- la creazione o l'aggiornamento del fascicolo in forma anagrafica

Contestualmente alla domanda di adesione il richiedente provvede a scegliere l'ODC tra quelli accreditati ed inseriti nella relativa lista gestita dal MASAF.

Rev. 15 del 24/11/2025

Per gli anni successivi, con la presentazione della domanda di aggiornamento, l'operatore procede con la conferma o la variazione e delle informazioni richieste.

Il termine per la presentazione della domanda di adesione e per la presentazione dell'aggiornamento è perentorio e, pertanto, la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti dalla volontà del richiedente (da dimostrare mediante evidenze oggettive quali lo scambio di e-mail con l'assistenza all'indirizzo rrn.produzione_integrata@l3-sian.it).

Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda determina:

- 1) nel caso di adesione al SQNPI
 - mancata adesione al regime di qualità per l'anno di riferimento sia per le ACA che per il marchio
- 2) nel caso di domanda di aggiornamento
 - per il marchio: sospensione della certificazione per l'anno di riferimento;
 - per le ACA: eventuale decurtazione del premio da parte della Regione o PA competente.
 - per la domanda marchio+ ACA: sospensione della certificazione (marchio) per l'anno di riferimento da parte dell'ODC ed eventuale decurtazione del premio da parte della Regione o PA competente.

Per le ACA, l'ODC deve comunque procedere con i dovuti controlli onde evitare che vi siano blocchi con i finanziamenti dello SR.

Il rispetto del termine di adesione o dell'aggiornamento viene documentato da:

- data di rilascio del protocollo della domanda da parte del SI;
- data di invio della domanda semplificata che può essere inoltrata solo dagli OA

Gli ODC verificano i termini di adesione.

Per quanto riguarda la gestione delle colture avvicendate o intercalari in regime SQNPI, la necessità di procedere con una rettifica della domanda che permetta di rappresentare il nuovo piano colturale, potrebbe incorrere nel problema del superamento del termine ultimo di adesione.

In tale caso, l'operatore non deve presentare la rettifica in quanto sarà cura dell'ODC, in sede di controllo, farsi fornire dall'operatore la scheda di validazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, riscontrare che la coltura sia realmente "avvicendante o intercalare", adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l'intervento.

Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l'ODC provvede a chiedere all'operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR/CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM) e SQNPI.

5.1. SPECIFICHE PROCEDURALI

Gli operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dal PCN o PCR. Nel caso dei produttori le verifiche di conformità sono quelle previste alla sezione del piano di controllo relativo ai disciplinari regionali della produzione integrata.

I dati dei produttori devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 503/99 e D.lgs. 99/2004 per cui prima della presentazione dell'istanza di accesso al SQNPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale.

Per gli altri operatori è prevista la costituzione di un fascicolo in forma anagrafica con le modalità previste dal sistema informativo predisposto per l'adesione al SQNPI.

Gli operatori possono aderire anche con una sola coltura.

L'adesione al sistema per i produttori prevede l'obbligo che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo, pena l'esclusione di tutta la coltura. Il mancato inserimento di tutte le parcelle aziendali investite ad una determinata coltura che si intende certificare viene evidenziato da un "alert" attivato dal SI che, se non gestito, blocca il prosieguo delle operazioni. Per la gestione del processo di verifica della conformità di cui al punto 10.2.2 il produttore e/o l'ODC possono eventualmente giustificare il mancato inserimento delle parcelle nello specifico campo note predisposto sul SI.

Il produttore definisce le "unità elementari di coltivazione" investite a una determinata coltura, oppure ad un livello ancor più stringente, tenendo conto della varietà o dei caratteri orografico e ambientale dell'area. Limitatamente alle finalità di cui al punto 10.2.2 la determinazione delle unità elementari di coltivazione è subordinata alle disposizioni dello specifico regime di aiuto (intera azienda; porzione di azienda).

I produttori singoli o facenti parte di una OA, che aderiscono al sistema, devono adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione ove insistono le superfici aziendali.

Tale vincolo si applica sempre nel caso di richiesta conformità ACA per gli interventi di SR o interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM).

Ai fini della certificazione a marchio o per la conformità ACA, fatta salva diversa disposizione del bando regionale, nel caso in cui per una coltura non sia previsto il disciplinare della Regione di appartenenza può essere adottato integralmente, per detta coltura, quello della Regione confinante o, in mancanza anche di quest'ultimo, può essere adottata la scheda delle LGNPI facendo attenzione ad eventuali restrizioni della Regioni di appartenenza. In entrambi i casi è richiesta la comunicazione alla Regione di appartenenza (vedi referenti GTQ Produzione integrata - SQNPI Organismo Tecnico Scientifico (reterurale.it)) e all'ODC scelto.

Ai soli fini della certificazione a marchio sono previste le seguenti eccezioni:

- I produttori aderenti ad organismi associativi interregionali possono adottare, nel caso di esplicita indicazione da parte dell'organismo associativo, il disciplinare della

Rev. 15 del 24/11/2025

Regione limitrofa nella quale è ubicata la sede operativa dell'organismo associativo. Per tale fattispecie l'organismo associativo deve acquisire il parere positivo da parte delle regioni coinvolte inviando la richiesta alla Regione o P.P.A.A. nella quale ha la propria sede che provvederà a consultare le altre regioni interessate.

- I produttori che hanno aziende ricadenti in due o più Regioni confinanti possono adottare integralmente il disciplinare della Regione dove insiste la parte prevalente dell'azienda stessa.

Nel caso in cui venga chiesta sia la certificazione a marchio che la conformità ACA prevale il vincolo previsto per gli interventi di SR o interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM).

I produttori che operano negli altri paesi dell'Unione Europea possono aderire al SQNPI adottando disciplinari, piani di controllo e modalità di gestione coerenti con le LGN di cui sia stata verificata la conformità alle LGNPI da parte dell'OTS.

5.1.1. CAMBIO BENEFICIARIO

Nel caso in cui un operatore con una domanda SQNPI in corso cedesse ***o acquisisse*** tutti o una parte dei terreni ad di un'altra azienda, aderente o meno al SQNPI ~~ma entrambe intenzionate a mantenere l'adesione~~ al fine di garantire la continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Produzione integrata del PSR/ CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM), ***entrambe, o l'azienda superstite, devono*** ~~dovrebbero, l'operatore subentrante o entrambi,~~ presentare una ***rettifica*** ~~nuova domanda (o rettifica) di adesione SQNPI~~ ***se nei tempi per la presentazione di una nuova domanda di adesione al SQNPI,*** che rappresenti la nuova situazione ***creatasi a seguito del subentro.*** ~~entro 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione.~~ Nel caso di superamento del termine di scadenza stabilito dal bando o, in assenza, dalla Norma, ***L'ODC*** ~~si~~ procede con le verifiche, coerentemente con la realtà rappresentata dal nuovo beneficiario ~~all'ODC che deve verificandore~~ che il rispetto degli impegni dei DPI sia avvenuto senza soluzione di continuità, ***e*** assicurando, se del caso, la conformità con apposito attestato.

6. VERIFICA DI IDONEITÀ DEGLI OPERATORI ADERENTI AL SQNPI E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

L'ODC verifica, sulla base della domanda e della documentazione accessoria prevista, l'adequatezza, la completezza e la conformità della richiesta. Gli ODC entro 30 gg. dalla notifica, salvo cause di forza maggiore legate al funzionamento del SI, devono formalizzare l'accettazione della presa in carico o il rifiuto.

Gli ODC per la verifica di idoneità devono valutare in particolare, i seguenti aspetti:

- per i produttori singoli: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate

Rev. 15 del 24/11/2025

nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione degli impianti di coltivazione; in caso di avvio delle pratiche agronomiche verrà verificata la documentazione richiesta per l'applicazione dei disciplinari (ad esempio le registrazioni) nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo; non esistono periodi di conversione iniziale;

- per i produttori associati: oltre alla verifica di quanto previsto per i singoli che saranno sottoposti a controllo, verrà accertata la correttezza e efficacia del piano di autocontrollo da parte dell'organizzazione o associazione sui propri aderenti nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo;
- per i condizionatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per il confezionamento del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni;
- per i trasformatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni;
- per i distributori: l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni vendute sfuse.

Eventuali incoerenze riscontrate circa l'indirizzo colturale o la consistenza delle parcelle, vanno classificate come NC non sanzionabili gestibili mediante AC intesa all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Nel caso in cui i tempi per l'emissione dell'esito di conformità (certificato o ACA) non siano compatibili con la gestione dell'AC, l'ODC interviene scorporando le parcelle/UEC interessate gestendole nel seguente modo:

- NC lieve – nel caso in cui la reale destinazione colturale riscontrata, sia già oggetto di certificazione, o rientri tra quelle per cui si richiede la conformità ACA.
- NC grave con esclusione UEC – nel caso in cui le parcelle censite nel fascicolo aziendale non siano riscontrabili o che abbiano diversa destinazione colturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione o di conformità ACA.

Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili sul Sistema informativo nazionale produzione integrata, provvedono ad inserire gli esiti dell'attività di controllo.

6.1. IDONEITÀ

L'idoneità ai fini dell'adesione e del mantenimento nel sistema SQNPI è subordinata al rispetto dei requisiti previsti per l'accesso al sistema.

6.2. VARIAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Ai fini del mantenimento dell'idoneità, i vari soggetti inseriti nel SQNPI sono tenuti a trasmettere entro 30 gg, attraverso il sistema informativo, salvo cause di forza maggiore legate al funzionamento del SI, eventuali variazioni sostanziali in merito ai dati già comunicati. Per variazioni sostanziali, si intendono tutte le modifiche che hanno o possono pregiudicare lo stato di conformità di prodotti e processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni, la titolarità dei diritti e degli obblighi o il cambio dell'ODC. Le rettifiche delle domande devono essere presentate entro e non oltre il termine ultimo previsto per l'adesione o l'aggiornamento.

6.3. PROCEDURE DI CONTROLLO

I soggetti aderenti al SQNPI sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze riportate nell'allegato 1 "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI". Prima di procedere con l'attività di controllo, l'ODC verifica l'adeguatezza delle "unità elementari di coltivazione" già definite ed eventualmente propone modifiche e/o adeguati interventi.

La definizione delle unità elementari di coltivazione permetterà all'ODC di programmare i controlli con modalità più razionali e l'attribuzione di NC a comparti omogenei comprendenti anche svariate parcelle/UEC sottoposte a uniformi modalità di gestione.

Al fine di garantire la conformità ai requisiti disciplinati, l'ODC controlla, mediante documenti e verifiche in loco, il processo di rintracciabilità del prodotto e l'attuazione delle modalità di produzione previste dai Disciplinari di Produzione Integrata.

L'esito dei controlli deve essere registrato nel Sistema informativo nazionale produzione integrata.

Nei casi in cui la verifica ispettiva non coincida con il momento della lavorazione del prodotto essa si svolge su base documentale.

I soggetti della filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, svolti con o senza preavviso.

Nello schema dei controlli sono evidenziate le possibili situazioni di non conformità ed il relativo livello di importanza.

Il verbale della verifica effettuata in loco deve essere corredato da evidenza circa la geo-localizzazione dell'ispettore esecutore.

6.4. CONTROLLO

Premessa

In assenza del piano di controllo regionale viene adottato il piano di controllo definito nelle LGNPC, applicando la gravità bassa (punteggio 1) alle non conformità relative agli impegni inseriti nei DPI regionali che non trovano corrispondente livello di NC nel PC.

6.4.1. CONTROLLO DI PARTE TERZA

Il controllo analitico di processo e di prodotto viene riportato nell'Allegato n.1 denominato "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI".

Tale schema contiene l'insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del disciplinare di produzione. Ai fini del controllo, l'ODC deve avvalersi di tutti gli elementi che oggettivamente permettono di verificare le prescrizioni riportate nel piano di controllo del SQNPI, e può tenere conto delle risultanze che siano state assunte nell'ambito di verifiche effettuate per finalità diverse, da personale di strutture pubbliche o di ODC accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

In relazione alla tempistica di adesione, i termini per la presa in carico da parte degli ODC e di chiusura certificazione sono stabiliti come di seguito:

- a) presa in carico ODC dalla notifica aziendale: entro 30 giorni, salvo cause di forza maggiore legate al funzionamento del SI;
- b) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei produttori il 31 ottobre e il caricamento esito controllo ACA e certificazione entro il 15 novembre;
- c) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei trasformatori e confezionatori il 15 dicembre ed il caricamento esito controllo certificazione entro il 31 dicembre;

oppure

- d) data stabilita dalla regione per le conformità ACA successiva a quella del punto b.

I controlli devono coprire a scopo di deterrenza tutti i periodi di coltivazione concentrandosi su quelli a maggiore rischio di NC.

La tipologia di visite e controlli analitici da eseguire è di seguito indicata.

6.4.1.1 Operatore singolo

L'ODC effettua presso l'operatore singolo, nel rispetto delle tempistiche riportate nel piano di controllo:

- la verifica annuale di conformità del processo produttivo sul 100% degli operatori;

Rev. 15 del 24/11/2025

tale verifica dovrà riguardare tutte le colture per le quali è stata richiesta l'adesione al SQNPI.

- l'analisi multiresiduale sul 100% degli operatori richiedenti il marchio e da svolgersi su un campione di prodotto o altra matrice, di una delle colture per le quali è stata richiesta l'adesione al SQNPI;
- ulteriori analisi multiresiduali su almeno il 5% degli operatori già sottoposti a controllo.

Nel caso di conformità ACA l'ODC effettua l'analisi multiresiduale su almeno il 5% degli operatori richiedenti la conformità e da svolgersi su un campione di prodotto o altra matrice, di una delle colture per le quali è stata richiesta l'adesione al SQNPI. L'intervento è finalizzato a rafforzare il processo di verifica e a creare un deterrente nei confronti dell'intera platea di operatori. Pertanto, i relativi oneri non graveranno sui singoli operatori facenti parte del campione, bensì verranno redistribuiti da parte dell'ODC sull'intera platea di operatori soggetti a controllo.

L'ODC può rimandare ad una data successiva il prelievo di un campione da sottoporre ad analisi in coerenza con uno specifico piano esecutivo.

L'esito dell'analisi chimica completa la procedura di verifica di conformità.

Ulteriori visite ispettive ed analisi potranno essere effettuate in caso di sospetto o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.

6412 Operatori associati:

L'operatore associato (OA) specifica al momento della richiesta all'ODC se l'adesione interessa tutta o parte della compagine sociale. Qualora l'adesione fosse parziale, l'OA deve garantire una gestione separata delle attività e delle relative produzioni dei soci che operano in regime di certificazione SQNPI da quelli che non hanno aderito.

L'ODC effettua:

- la verifica preliminare di accertamento dell'attività di autocontrollo al fine di accertare che tutti i soci siano sottoposti ad autocontrollo come indicato al punto 6.5.2;
- ~~▪ la verifica annuale ai centri di lavorazione, la prima verifica a seguito dell'adesione al SQNPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione almeno fino ad un numero pari a 5. Nel caso di un numero di centri superiore, la verifica della parte eccedente deve essere fatta entro l'anno successivo, integrando il campione con impianti estratti sempre con il metodo casuale.~~
- la verifica annuale su un campione di aziende che aderiscono attraverso l'OA al SQNPI con le stesse modalità previste per le aziende singole; il numero di aziende da verificare è pari a $\sqrt{n}$ del numero delle stesse.

- l'analisi multiresiduale su un campione di prodotto o altra matrice, delle aziende sottoposte a controllo ($\sqrt{n}$) su una delle colture per le quali è stata richiesta la adesione al SQNPI sia ai fini dell'utilizzo del marchio che per la conformità ACA. L'ODC può rimandare il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre ad analisi in coerenza con uno specifico piano esecutivo.

L'esito dell'analisi chimica completa la procedura di verifica.

Ulteriori visite ispettive ed analisi potranno essere effettuate in caso venissero riscontrate incongruenze in merito alla corretta gestione del sistema o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.

La certificazione viene rilasciata all'OA per la produzione che viene commercializzata direttamente.

I soci dell'OA inseriti nel regime di autocontrollo gestito dall'organizzazione possono chiedere l'autorizzazione a commercializzare direttamente specifici lotti di prodotto certificati.

L'OA è responsabile delle condotte degli aderenti anche in relazione ad usi impropri del marchio.

6.4.2. AUTOCONTROLLO

~~Ogni operatore associato assoggettato al sistema di controllo è tenuto al rispetto del disciplinare di produzione e all'applicazione dei contenuti del piano di controllo.~~

~~La gestione in autocontrollo delle attività necessarie ad ottenere prodotti conformi al SQNPI deve prevedere evidenze oggettive ed adeguate registrazioni idonee a dimostrare il rispetto del disciplinare di produzione, delle prescrizioni del Piano dei Controlli, nonché degli adempimenti atti ad assicurare la tracciabilità dell'intero processo.~~

~~In particolare, la rispondenza del prodotto alle caratteristiche disciplinate è verificata in autocontrollo e in continuo mediante apposita registrazione (esempio: registro delle operazioni colturali e di magazzino nel caso di produttori).~~

L'OA *operatore associato* ha piena facoltà di impostare il proprio piano di autocontrollo e di prevedendore le modalità per effettuare le verifiche sui soci, nonché *quelle per* di effettuare analisi multiresiduali sul prodotto per almeno una delle colture per la quale è stata richiesta la adesione al SQNPI sia ai fini dell'utilizzo del marchio che per la conformità ACA, partendo dal presupposto che va garantito almeno un numero di prelievi pari a:

- 25% - fino a 1000 soci aderenti;
- $\sqrt{n}$ – per la quota eccedente i primi 1000 soci aderenti.

Eventuali situazioni di “non conformità” rilevate dagli operatori devono essere gestite

secondo i criteri evidenziati al punto gestione non conformità.

Gli operatori associati devono dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% dei soci aderenti. Gli OA devono documentare la gestione delle risultanze delle attività di autocontrollo attraverso il SI del SQNPI o mediante altra modalità (anche attraverso reportistica sintetica). Devono inoltre gestire le NC con le stesse modalità e penalità previste dal piano di controllo regionale adottato dall'ODC.

Nell'anno in corso verrà estratto dall'ODC un campione ($\sqrt{n}$) dei soci già **sottoposti a verifica in autocontrollo** ~~autocontrollati~~ per verificare se l'autocontrollo è stato eseguito correttamente. L'ODC controllerà, inoltre, se il 100% dei soci coinvolti nell'anno precedente è stato sottoposto ad attività di autocontrollo.

In caso di mancato rispetto di tale impegno da parte dell'OA, quando la % di soci sottoposti ad autocontrollo è minore del 100%, è prevista la sospensione della stessa fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di conformità (estensione delle verifiche su tutti i soci o sospensione dalla compagine sociale di quelli non sottoposti a controllo). In caso contrario la sospensione diventa annuale.

Nel caso di non conformità l'operatore deve adottare le necessarie azioni correttive mentre l'OA deve sospendere preventivamente il lotto o l'aderente dal processo di certificazione o escluderli qualora previsto nel piano di controllo. Le non conformità riscontrate in autocontrollo e gestite adeguatamente non comportano l'attribuzione di penalità all'OA.

6.43. REGISTRAZIONI

Le registrazioni sono adempimenti obbligatori quali strumenti di evidenza del rispetto delle prescrizioni del disciplinare che devono effettuare i soggetti singoli e associati. Per le registrazioni deve essere adottato il registro aziendale SQNPI che riporti almeno le prescrizioni previste dal DPI regionale e che deve essere aggiornato in base alle tempistiche previste nei PC.

7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DEI SOGGETTI RICONOSCIUTI

È responsabilità di ogni soggetto aderente al sistema attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione integrata e dal relativo Piano dei Controlli.

Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell'ODC e degli organismi della vigilanza, adeguata documentazione ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell'osservanza delle disposizioni del Piano dei Controlli, nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente.

La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno 3 anni successivi all'anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale

superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni.

Pertanto, i soggetti riconosciuti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'attività aziendale e renderla disponibile durante i controlli di conformità.

A titolo di esempio e come elenco non esaustivo deve essere disponibile la seguente documentazione, quando pertinente: registrazioni delle operazioni colturali, abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatture acquisto fitofarmaci, concimi, risultati analisi suolo, attestato controllo di funzionalità e/o regolazione delle macchine irroratrici, ecc.

8. NON CONFORMITÀ E LORO GESTIONE

8.1. NON CONFORMITÀ

Le non conformità possono essere rilevate sia dalle organizzazioni o associazioni di produttori sugli operatori nel corso delle specifiche attività di autocontrollo, sia dall'ODC nel corso dei controlli di conformità, oltre che dalle Autorità competenti per la vigilanza. Nel piano di controllo si riportano le inadempienze che danno luogo alle non conformità, la loro classificazione ed eventuali proposte di azioni correttive.

I controlli nella fase di ~~coltivazione~~ **campio** si effettuano sia sull'Unità elementare di coltivazione UEC, da cui si origina uno o più lotti di prodotto finale, che sulla gestione da parte dell'operatore.

I controlli nella fase post raccolta si effettuano sia sul lotto che sulla gestione da parte dell'operatore.

Le non conformità riscontrate dall'ODC si classificano in lievi, medie e gravi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare lo stato di conformità del prodotto e/o del processo. Ad esse si attribuisce un punteggio di demerito rispettivamente pari a 1, 2 e 3.

Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge, oltre a dar luogo all'applicazione delle penalità previste dal sistema, devono essere notificate con le modalità previste dal SI.

~~Qualora le stesse non conformità vengano ripetute per due campagne agrarie consecutive, il punteggio relativo viene raddoppiato.~~

Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC costituisce una non conformità grave.

Le non conformità devono essere identificate, documentate, valutate e gestite come di seguito riportato.

8.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI ASSOCIATI

Gli operatori associati aderenti al SQNPI, che rilevano una “non conformità”, devono procedere come segue:

- effettuare la registrazione della non conformità rilevata e definire le modalità di gestione dell'UEC o del lotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili evidenze oggettive delle “non conformità” rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione dell'UEC o del lotto dal circuito SQNPI quando non è possibile ripristinare le condizioni di conformità.

Le non conformità riscontrate e gestite correttamente in autocontrollo non comportano l'attribuzione di penalità ai fini del rilascio della certificazione.

8.3. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DELL'ODC

Le situazioni di non conformità di prodotto e/o processo rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal DPI e dal relativo Piano dei Controlli, sono comunicate alle aziende. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai contravventori con PEC o lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

Per l'UEC o lotto giudicati definitivamente non conformi devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito SQNPI. Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nell'allegato 1.

La non conformità grave relativa al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC da parte dell'operatore che ha ricevuto il servizio di verifica di conformità, comporta la sospensione dell'operatore stesso.

L'ODC, alla scadenza del termine stabilito nel rapporto contrattuale per il pagamento dei corrispettivi dovuti, invia all'operatore un preavviso di sospensione. Nel caso in cui l'operatore non adempisse al pagamento entro 15 giorni dalla notifica, l'ODC procederà con la sospensione e ne darà comunicazione alla Segreteria OTS. L'elenco dei soggetti sospesi verrà messo a disposizione, nell'area riservata agli ODC, per la consultazione.

L'ODC creditore deve procedere con la presa in carico dell'operatore moroso, pur mantenendo lo stesso in uno stato di sospensione.

Non è consentito agli altri ODC di prendere in carico un operatore sospeso per la non conformità grave relativa al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti ad uno degli ODC operante in regime SQNPI.

Rev. 15 del 24/11/2025

Nel caso di sospensione dell'Operatore Associato, i singoli operatori aderenti, non direttamente causa della sospensione dell'OA, potranno comunque aderire al SQNPI in forma singola o con altro operatore associato senza subire le conseguenze.

L'elenco dei soggetti sospesi viene aggiornato dalla segreteria OTS a seguito della comunicazione da parte dell'ODC della revoca del provvedimento di sospensione che deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi.

I provvedimenti di esclusione dell'UEC o del lotto dal sistema di certificazione e/o la sospensione dell'operatore dal circuito SQNPI vengono resi noti dal SI alle Autorità di Vigilanza.

La gestione delle non conformità nella fase di ~~coltivazione~~ **campo** e nelle fasi di **raccolta**/post-raccolta viene eseguita in modo indipendente con la separazione delle fasi del processo e dei relativi punteggi di demerito attribuiti alle NC.

8.3.1. NC OPERATORE SINGOLO (FASE ~~COLTIVAZIONE~~ CAMPO):

La sommatoria dei punteggi attribuiti alle non conformità rilevate determina l'adozione dei provvedimenti di cui alla seguente casistica:

esclusione dell'UEC:

- 1 NCG nei casi indicati con SI nella colonna "ESCL. UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC/LOTTO"
dell'allegato I (si tratta di NCG su adempimenti che devono essere sempre rispettati). Ai fini del calcolo queste NC assumono punteggio pari a 3.
- "NC" lievi, medie e gravi, riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 10 attribuite alla colonna "GRAVITA' NON CONFORMITA' UEC/LOTTO".

sospensione del processo di certificazione aziendale:

- mancato rispetto termine di adesione (*escluso aggiornamento ACA*)
- Esclusione di tutte le UEC presenti in azienda
- "NC" lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 20 (a prescindere che la NC sia per UEC o per operatore, ovvero attribuite alla colonna K, L e M del PCN);
- Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC

esclusione del processo di certificazione aziendale:

In caso di recidiva nell'arco di 3 anni delle elencate fattispecie di sospensione si ha l'esclusione dell'operatore dal SQNPI.

8.3.2. NC OPERATORE ASSOCIATO (FASE COLTIVAZIONE):

Il mancato rispetto dei termini di adesione e/o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti agli ODC comportano la sospensione del processo di certificazione dell'OA.

Per le aziende facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell'ODC si applicano gli stessi provvedimenti previsti per le aziende singole.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sul campione si prevede la seguente casistica di interventi, qualora non riscontrate già in autocontrollo e gestite adeguatamente:

- a) non conformità lievi, medie e gravi su un numero > al 25 % delle aziende controllate;
 - I estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione;
 - II sospensione dell'OA dal processo di certificazione se permane lo stesso rapporto di NC;
 - III nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore ai 3 anni (da riscontrare anno per anno) l'ODC dispone l'esclusione dell'OA dal SQNPI.

In caso di sospensione o di esclusione di un OA gli operatori soci che ritengono di avere correttamente applicato i DPI e vogliono mantenere la adesione al SQNPI (anche al fine della continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Operazione Produzione integrata del PSR /CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM)) possono richiedere entro 15 gg, dalla notifica del relativo provvedimento di esclusione, la certificazione come singoli aderenti senza soluzione di continuità allo stesso od altro ODC; l'ODC verificherà la condizioni di rispetto del DPI confermando se del caso la continuità della adesione al SQNPI.

**8.3.3. NC OPERATORE SINGOLO E ASSOCIATO IN FASE POST -
RACCOLTA CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE**

Il non rispetto delle disposizioni in materia di post- raccolta, conservazione, trasformazione definite nell'allegato 1 al presente documento, delle norme di rintracciabilità o delle norme relative all'uso del marchio si configura nelle NC di cui al piano di controllo (all. 1) comporta l'aumento dei lotti sottoposti a controllo.

Qualora uno o più lotti estratti a campione generino non conformità nel corso della verifica si esamina un n. di lotti pari al doppio del numero di lotti non conformi, se la non conformità si ripete il numero di lotti da verificare raddoppia ulteriormente rispetto al suddetto campione citato.

Se il numero di lotti non conformi è $\leq 10\%$ del campione si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi. Se il numero di lotti non conformi è $>10\%$ fino al 25% si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi e con un rafforzamento del controllo

Rev. 15 del 24/11/2025

dell'operatore singolo o dell'OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista).

L'operatore singolo o l'OA vengono sospesi dal SQNPI se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- la sommatoria delle NC attribuite all'operatore supera i 9 punti
- il numero di lotti del campione non conformi è superiore al 25%

In caso di recidiva nell'arco di 3 anni delle elencate fattispecie di sospensione si ha l'esclusione dell'operatore dal SQNPI.

Laddove richiesta la certificazione a marchio sia per la fase di ~~coltivazione~~ **campo** che per la fase **raccolta**/post raccolta, la sospensione o esclusione dell'operatore calcolata nella fase di ~~coltivazione~~ **campo** (vedere capitoli 8.3.1 e 8.3.2) preclude la possibilità di ottenere, per l'anno di riferimento, la certificazione su tutto il processo produttivo.

8.4. OSSERVATORIO SQNPI

Ogni cittadino può segnalare eventuali non conformità a carico degli operatori che operano in regime di qualità. Le segnalazioni da inoltrare all'indirizzo OsservatorioSQNPI@masaf.gov.it devono contenere:

- Generalità del mittente
- Generalità dell'operatore
- Comportamenti non conformi oggetto di segnalazione (se possibile rilevata mediante numerazione presente nell'Allegato I ai Piani di Controllo (check list))

Le segnalazioni verranno esaminate dall'apposito comitato competente, Gruppo Tecnico di Qualità, e gestite mediante procedura rafforzata di controllo; quelle generiche o prive degli elementi elencati non verranno considerate.

È fatto obbligo per gli operatori singoli o associati (OA) aderenti al sistema pubblicizzare l'indirizzo dell'Osservatorio SQNPI e le modalità di segnalazione, mettendo a disposizione il modulo esplicativo di cui all'allegato II OSSERVATORIO SQNPI. Per gli OA mediante l'utilizzo del proprio sito web; per le aziende singole sito web o almeno un cartello presso il centro aziendale. Nel caso di OA l'obbligo resta in capo esclusivamente all'associazione.

La relativa non conformità viene attribuita nella seguente maniera:

- operatore interessato alla fase di ~~coltivazione~~ **campo**: si attribuisce il valore correlato alla fase di ~~coltivazione~~ **campo**

Rev. 15 del 24/11/2025

- operatore *raccolta*/post raccolta: si attribuisce il valore correlato alla fase di *raccolta*/post raccolta
- operatore interessato a tutte le fasi del processo, di ~~coltivazione~~ *campo* e di *raccolta*/post raccolta: si attribuisce il valore correlato alla fase di post raccolta

9. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOGGETTI DAL SISTEMA DI QUALITÀ

Fatte salve le disposizioni di dettaglio relative alle diverse non conformità contemplate nell'allegato 1, in alcune situazioni produttive o in determinati contesti operativi l'ODC può adottare provvedimenti di sospensione o l'esclusione dei soggetti aderenti al SQNPI.

In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato l'interdizione dall'uso del marchio distintivo delle produzioni certificate SQNPI fino alla eliminazione della causa che ha dato origine al provvedimento. La sospensione ha effetto sull'attività aziendale e quindi su tutte le produzioni dell'annata agraria incorso.

Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dall'ODC mediante attività di verifica ispettiva e registrato sul sistema informativo del SQNPI.

Oltre ai casi indicati nell'allegato 1 il provvedimento di sospensione può essere emesso quando:

- si riscontra una situazione di non conformità relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
- gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto;
- la reiterazione o la molteplicità di situazioni di "non conformità gravi" sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI;
- il soggetto interessato utilizza la certificazione del SQNPI in modo ingannevole;
- il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso, solo in caso di assenza di provvedimenti sanzionatori.

Con sospensione si intende lo stato che consegue alla mancata emissione di certificazione a causa delle specifiche NC rilevate dall'ODC nel corso della verifica di conformità.

La sospensione potrà essere revocata dall'ODC solo dopo che l'operatore abbia messo in essere le misure correttive. Nel periodo di sospensione verrà meno l'attività ispettiva e di certificazione dell'ODC.

Gli ODC comunicano il provvedimento di sospensione al soggetto interessato ed alle autorità competenti.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per il soggetto

interessato dal provvedimento, l'impossibilità di aderire al SQNPI l'anno successivo.

Il provvedimento di esclusione viene adottato, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando:

- è previsto dal piano dei controlli in relazione al tipo e/o alla quantità di NC;
- il soggetto interessato non adempie, nei termini, alle misure correttive prescritte dal provvedimento di sospensione;
- il soggetto interessato non consente le verifiche all'ODC.

Il soggetto incorso in un provvedimento di esclusione subisce il fermo di 1 anno prima di potere eventualmente procedere con una nuova domanda di adesione al SQNPI.

La rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l'accettazione della richiesta e l'avvio del nuovo iter di riconoscimento.

9.1. RICORSI

L'operatore che sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o di esclusione o al quale siano state comunicate NC può produrre specifico ricorso presso l'ODC con le modalità da quest'ultimo stabilite.

10. STANDARD SQNPI: NORMA TECNICA E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE INTEGRATA

10.1. GENERALITÀ

La norma tecnica della produzione integrata o standard SQNPI è costituita dalle procedure di gestione e dalle modalità produttive di cui all'art. 2 del DM 4890/2014 che da attuazione alla legge 4 del 3 febbraio 2011. Nello specifico lo standard è costituito dalle disposizioni di cui al documento SQNPI – Adesione, gestione e controllo, approvato annualmente dall'OTS e di cui i disciplinari regionali di PI, che regolano i processi produttivi nella fase di campo, sono parte integrante.

10.2. PRODUZIONE INTEGRATA

La produzione integrata si esplicita nei disciplinari redatti a livello regionale, al fine di renderla rispondente alle peculiari condizioni pedo-climatiche di ogni Regione e Provincia autonoma.

I disciplinari regionali sono redatti conformemente alle “Linee guida nazionali di produzione integrata”, in seguito indicate con l'acronimo LGNPI.

Le LGNPI sono approvate dall'Organismo tecnico scientifico di cui al successivo art. 3, e le aggiorna ogni qualvolta si rendesse necessario adeguarle alle novità tecniche, scientifiche e normative. I disciplinari regionali sono approvati dalle rispettive Regioni e Province autonome previa verifica di conformità alle LGNPI da parte dei gruppi

specialistici dell'OTS, ognuno per la propria area di competenza.

Le Regioni e le Province autonome propongono le modifiche ai disciplinari regionali coerentemente agli aggiornamenti alle LGNPI. Le modifiche ai disciplinari regionali, previa verifica di conformità alle LGNPI da parte dei competenti gruppi specialistici dell'OTS, sono approvate dalle regioni e province autonome entro il termine di 60 giorni dal recepimento del parere di conformità.

La norma tecnica di produzione integrata è pubblicata sull'apposita pagina web a cura del Ministero.

10.2.1. DISCIPLINARI REGIONALI

La validità dei DPR è definita dall'atto regionale di approvazione secondo le modalità previste da ogni Regione o Provincia Autonoma. Fino a tale data vige il disciplinare regionale precedentemente approvato.

- **TECNICHE AGRONOMICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LINK DISCIPLINARI REGIONALI)**
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27296>
- **DIFESA INTEGRATA (LINK DISCIPLINARI REGIONALI E BANCA DATI)**
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27296>

10.2.2. CONFORMITÀ DELLA FASE DI COLTIVAZIONE CAMPO

Certifica che i processi produttivi sono conformi a quelli previsti dalla norma per la parte relativa alla fase di campo e determina l'idoneità delle produzioni ottenute, a proseguire i processi di condizionamento o trasformazione e confezionamento per poi essere poste in commercio avvalendosi della certificazione e del relativo marchio SQNPI. Limitatamente all'opzione ACA, la certificazione o conformità agro-climatico-ambientale, è la risultante di una La verifica di conformità ACA da parte dell'ODC si limita alla sola fase di campo. *Tale conformità ha come unica finalità la giustificazione dei pagamenti previsti per l'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali finanziate nell'ambito dei PSR/CSR o dell'OCM ortofrutta e non autorizza a far uso del marchio. Il relativo L'esito di conformità viene comunicato dal SI direttamente all'organismo pagatore per l'erogazione del premio previsto dalla misura collegata. Tale conformità ha come unica finalità la giustificazione dei pagamenti previsti per l'applicazione delle misure agro-ambientali finanziate nell'ambito dei PSR/CSR o dell'OCM ortofrutta e non autorizza a far uso del marchio.*

Limitatamente alle sole verifiche per il rilascio della conformità prevista per l'erogazione dei premi stabiliti dai predetti regimi di aiuto, il caricamento delle parcelle nella domanda di adesione al SQNPI segue le disposizioni del relativo bando regionale o piano operativo. Pertanto, il vincolo di aderire al SQNPI con tutte le parcelle investite alla coltura di cui si intende verificare la conformità produttiva al DPI può essere limitata alla sola realtà aziendale o ai corpi omogenei ricadenti nella regione/i in cui vige il bando della misura di

10.3. FASE DI *RACCOLTA*/POST-RACCOLTA

Il rispetto delle norme *raccolta*/post-raccolta è indispensabile per completare il processo di certificazione con la conseguente possibilità di utilizzazione del marchio del SQNPI.

Questi criteri e principi generali integrano le Linee guida nazionali della difesa e controllo delle infestanti e delle pratiche agronomiche per la fase di ~~coltivazione~~ **campo** al fine di disporre di un unico documento di riferimento per la certificazione del processo.

Questo testo è genericamente riferito a tutte le colture e ai loro prodotti trasformati e riporta però alcune indicazioni specifiche per gruppi di colture (es. frutticole, orticole, ecc.) e/o destinazioni del prodotto (fresco, trasformato, ecc.).

La fase di *raccolta*/post raccolta rappresenta quindi il proseguimento della fase di produzione delle colture. Comprende le fasi di pre-pulitura del prodotto e un'eventuale cernita, il trasporto dall'azienda ai centri di lavorazione, la calibrazione, la conservazione, il condizionamento e il confezionamento fino all'immissione al consumo dei prodotti freschi o non trasformati finalizzati all'utilizzazione del marchio di qualità nazionale di produzione integrata. Laddove si volesse applicare il marchio di qualità nazionale anche ai prodotti trasformati è necessario rispettare anche i vincoli riguardanti la fase di trasformazione.

Le operazioni successive alla raccolta devono essere condotte al fine di prevenire potenziali rischi per la salute dei consumatori, che derivino da errati processi di lavorazione, di condizionamento e/o di conservazione. I prodotti che devono fregiarsi del marchio di qualità nazionale di produzione integrata devono essere separati da lotti non provenienti da produzione integrata al fine di consentirne l'identificazione e la rintracciabilità.

~~Nell'ambito della fase post raccolta si distinguono:~~

10.3.1. CENTRI DI LAVORAZIONE

- I centri di lavorazione sono soggetti a controllo da parte dell'ODC per la verifica dei requisiti normativi cogenti che li rende idonei a partecipare ai processi SQNPI e a essere censiti nella specifica anagrafica.
- Nel caso di operatori singoli o associati che dispongono di più centri di lavorazione verranno adottate le seguenti modalità di controllo:
 - la verifica annuale ai centri di lavorazione, la prima verifica a seguito dell'adesione al SQNPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione almeno fino ad un numero pari a 5. Nel caso di un numero di centri superiore, la verifica della parte eccedente deve essere fatta entro l'anno successivo, integrando il campione con impianti estratti sempre con il metodo casuale.

10.3.2. TRASPORTO DALL'AZIENDA AI CENTRI DI LAVORAZIONE

I mezzi destinati al trasporto dei lotti prodotti conformemente al SQNPI-devono essere puliti da residui di lotti precedentemente trasportati. Per lotti deperibili è necessario ridurre il tempo che intercorre dal momento della raccolta a quello di lavorazione e/o condizionamento.

La scelta degli imballaggi deve ricadere o su materiali lavabili o su materiali che non creino problemi di contaminazione del prodotto.

È auspicabile l'adozione di modalità di trasporto che prevengano innalzamenti di temperatura o altre condizioni anomale che potrebbero pregiudicare la conservazione dei prodotti.

10.3.3. PREPULITURA E CERNITA

I lotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, prima dello stoccaggio o del trasporto ai centri di lavorazione, se necessario, devono essere sottoposti a trattamenti di pre-pulitura al fine di allontanare residui di terra o altre impurità.

L'eventuale operazione di cernita ha lo scopo di separare prodotti non idonei a una lavorazione o alla conservazione per alterazioni di varia natura, inclusa la prevenzione della contaminazione da tossine.

10.3.4. CONSERVAZIONE

I lotti di prodotto da produzione integrata devono essere idoneamente identificati in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento in modo tale da potere garantire la corretta separazione da altre produzioni.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni specifiche per alcuni gruppi di prodotti.

Prodotti ortofrutticoli:

Quando necessaria, la conservazione dei prodotti ortofrutticoli è consentita in apposite celle frigorifere, utilizzando prioritariamente mezzi fisici (es. atmosfera controllata, tradizionale e basso livello di O₂, atmosfera dinamica, ecc) in alternativa o abbinati a quelli chimici. I DPI regionali possono indicare le formule di conservazione relative a ciascun prodotto e per le principali tipologie di conservazione.

I trattamenti chimici post-raccolta in generale non sono permessi e vanno utilizzati, per quanto possibile e sinergicamente, i metodi preventivi in campo e quelli fisici post-raccolta. Ciò nonostante, su pomacee, actinidia e susino è ammessa l'esecuzione di interventi chimici post-raccolta con fungicidi e/o anti-riscaldamento previsti dalla normativa vigente, con preferenza per i lotti destinati a medio-lunga conservazione.

I DPI regionali possono indicare le condizioni della fase finale di conservazione che inducano, quando necessario, l'eventuale innesco della maturazione prima della commercializzazione in rapporto allo stato dei frutti e al periodo di distribuzione commerciale; tale intervento deve portare il grado di durezza e il residuo secco

rifrattometrico idonei a soddisfare i requisiti richiesti dallo standard organolettico.

Prodotti cerealicoli e proteoleaginosi

I prodotti destinati ad essere stoccati per più mesi possono essere sottoposti a tecniche di conservazione che sfruttano sistemi fisici (refrigerazione forzata o ventilazione naturale e atmosfera controllata) o sistemi chimici:

- refrigerazione forzata con insufflaggio di aria fredda al fine di rallentare o bloccare l'attività dei parassiti,
- atmosfera controllata attraverso l'immissione di anidride carbonica o azoto per il contenimento o l'eliminazione dei parassiti,
- prodotti chimici quali fumiganti col limite di un trattamento l'anno e quando le trappole o altri sistemi di monitoraggio giustificano tali interventi.

Queste tecniche di conservazione sono fondamentali per preservare la qualità e le caratteristiche igienico sanitarie del prodotto.

Gli interventi nei centri di stoccaggio riguardano il controllo al ricevimento della granella proveniente dal campo per la verifica della qualità e del suo stato sanitario. Segue la pulitura, operazione preventiva per allontanare polvere e granella facilmente alterabile (danneggiata da insetti o chicchi ammuffiti). Qualora necessario occorre poi intervenire con l'essiccazione per portare l'umidità al livello ottimale di conservazione.

Per lo stoccaggio nei magazzini, il prodotto viene sottoposto a controlli periodici della temperatura e umidità e viene monitorata la presenza di insetti, roditori e la possibile evoluzione delle micotossine.

Altre produzioni

Per altri prodotti le linee guida nazionali e/o i DPI regionali possono stabilire ulteriori requisiti da rispettare per garantire l'ottenimento di una elevata qualità dei prodotti conservati o trasformati.

10.3.5. CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO

L'operatore che effettua il condizionamento del prodotto, inclusa eventualmente anche la figura dell'intermediario, deve garantire la prosecuzione del processo di certificazione. In particolare, per il prodotto sia certificato che in corso di certificazione, deve garantire le registrazioni sul SI al fine di garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l'iter del processo.

Le operazioni di condizionamento dei prodotti derivanti dal SQNPI dovranno avvenire disgiuntamente da quelle del prodotto ordinario mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni.

Ove sia realizzata la separazione fisica delle linee di lavorazione (separazione spaziale) il condizionatore deve identificare con adeguate evidenze della planimetria le linee di

lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al SQNPI.

Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale sul registro di confezionamento dovranno essere puntualmente annotate, all'inizio di ogni operazione di condizionamento, date ed orari.

Al riguardo l'operatore deve gestire un registro di carico e scarico, anche su supporto informatico, dove annota tutti i movimenti del prodotto.

Inoltre, l'operatore deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento la coerenza con i dati presenti nel SI. Le registrazioni devono riguardare:

- la data, la quantità, il produttore agricolo ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;
- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di confezionamento;
- la data, la quantità, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita;
- i DPI regionali possono definire specifiche tipologie di confezioni per il prodotto fresco.

10.3.6. COMMERCIALIZZAZIONE

Per la commercializzazione sfusa l'operatore deve provvedere a separare in maniera adeguata il comparto e i contenitori dove è esposto il prodotto certificato sulla base del SQNPI.

L'operatore commerciale deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità da cui si evincano i dati riportati nel SI necessari a garantire la rintracciabilità delle produzioni per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:

- la data, la quantità, il produttore agricolo o il condizionatore ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;
- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita.

I DPI regionali possono riportare, laddove venga ritenuto opportuna, la definizione di specifici standard di qualità in merito a:

- norme di commercializzazione; il Regolamento (UE) n. 543/2011 fissa le norme di commercializzazione specifiche per i prodotti maggiormente commercializzati, indicati nella parte B dell'allegato 1 del regolamento. Tali prodotti sono: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori. Per i rimanenti prodotti esclusi della suddetta lista dovranno essere osservate le norme di commercializzazione

Rev. 15 del 24/11/2025

generali, come indicato nella parte A dell'allegato 1 del regolamento, oppure una delle qualsiasi norme UNECE e standard igienico- sanitari: in particolare relativamente alle sostanze attive impiegabili, ai residui massimi ammessi, alle micotossine e ai metalli pesanti;

- standard organolettici dove disponibili; i DPI regionali possono definire gli indici di maturazione e i parametri di qualità all'uscita dalla fase di conservazione/confezionamento, lunga conservazione.

10.3.7. TRASPORTO DEL PRODOTTO FINITO O PRE TRASFORMAZIONE

I DPI regionali possono indicare le modalità di trasporto necessarie a mantenere la serbevolezza dei frutti sia in condizioni di elevata temperatura (estate) che di basse temperature (inverno) in particolare sui lunghi percorsi. Dove necessario potranno anche essere date indicazioni sulle modalità di accatastamento razionale, per garantire la buona circolazione dell'aria e la stabilità dell'accatastato.

10.3.8. TRASFORMAZIONE

I prodotti trasformati, di cui alla specifica nella sezione “definizioni”, possono ammettere uno o più ingredienti (esclusa l'acqua ed il sale da cucina) non reperibili sul mercato come certificati SQNPI, nella misura massima non superiore al 5% in peso riferito al momento della produzione del prodotto trasformato. Durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite l'identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI.

I processi che afferiscono a questa fase possono essere molteplici in funzione dei numerosi prodotti che derivano dalla trasformazione delle diverse materie prime vegetali, pertanto, vengono necessariamente trattati all'interno degli specifici disciplinari di trasformazione per tipologia di prodotto.

Si possono tuttavia individuare i requisiti minimi da mantenere nelle varie fasi di lavorazione relativi:

- alla tracciabilità del processo, infatti in ogni fase di lavorazione le produzioni destinate al marchio nazionale di produzione integrata devono essere separate dalle altre di diversa provenienza e devono risultare facilmente identificabili;
- laddove si effettua una separazione temporale delle linee di lavorazione occorre provvedere alla loro pulizia prima di lavorare il prodotto oggetto della valorizzazione con il marchio nazionale;
- alla lavorazione è opportuno che i DPI privilegino gli additivi naturali rispetto a quelli chimici di sintesi;
- alla commercializzazione esclusivamente per il prodotto sfuso, occorre mantenere la separazione delle produzioni a marchio nazionale e garantirne la tracciabilità anche nella fase di immissione al consumo.

Possono essere individuate alcune sostanze da non computare nel predetto 5% di

Rev. 15 del 24/11/2025

ingredienti non conformi utilizzabili per i prodotti trasformati, senza le quali sarebbe impossibile produrre o conservare alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria. Tali sostanze sono considerate additivi alimentari ai sensi del Reg CE 1333/2008 (testo consolidato). Nel 5% di ingredienti non conformi utilizzabili per i prodotti trasformati deve essere incluso il saccarosio.

10.3.9. USO DI PRODOTTI SQNPI COME INGREDIENTI

È vietato l'utilizzo del logo nazionale sul prodotto trasformato nel caso di prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti non certificata superiore al 5 % in termini di peso rispetto a quello del prodotto trasformato, acqua e sale da cucina esclusi.

In tal caso i riferimenti alla “Produzione integrata - SQNPI” possono essere riportati esclusivamente nell'elenco degli ingredienti (con un richiamo tipo asterisco o equivalente); deve inoltre essere indicata la quota percentuale che l'ingrediente da “Produzione Integrata – SQNPI” ricopre sul totale degli ingredienti di origine agricola.

L'espressione “Produzione Integrata – SQNPI” deve essere riportata con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti.

10.3.10. REQUISITI A CARICO DELL'OPERATORE IN FASE POST RACCOLTA

Requisiti degli operatori e delle strutture della fase post-raccolta.

La conformità in merito ai requisiti ambientali ed etico-sociali deve essere verificata sulla totalità della produzione a prescindere dal fatto che solo una parte di questa sia assoggettata al SQNPI.

In deroga a quanto prescritto, i requisiti ambientali non vanno verificati sugli stabilimenti dell'operatore che non trattano prodotto certificato SQNPI laddove sia possibile e dimostrabile una gestione separata dei requisiti per la tutela ambientale.

A. Requisiti per la tutela ambientale

l'operatore deve:

- monitorare e gestire la produzione dei reflui dell'impianto di trasformazione e/o conservazione e/o condizionamento:
 - registrare i reflui (quantità e tipologia);
 - predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale degli stessi;
 - effettuare un riesame annuale del piano;
- monitorare e gestire gli scarti ed i sottoprodotti della lavorazione:

Rev. 15 del 24/11/2025

- registrare gli scarti e i sottoprodotti (quantità e tipologia);
 - predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale degli stessi;
 - effettuare un riesame annuale del piano;
- registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata nell'impianto di trasformazione e/o condizionamento;
 - predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione della risorsa idrica che prevede interventi per la riduzione del consumo ed il recupero delle acque reflue e di quelle meteoriche da trattare e destinare ad esempio a:
 - pulizia aree interne e piazzali;
 - irrigazione aree verdi adiacenti alle strutture interessate;
 - scarichi di servizi igienici.

Il piano triennale è sottoposto a riesame annuale.

- monitorare il consumo di energia e predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione delle risorse energetiche con interventi finalizzati alla riduzione del consumo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In alternativa deve far ricorso a forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate;
- predisporre un piano triennale di intervento che miri ad adottare i contenitori più idonei, a ridurre gli imballaggi e a favorire la scelta di quelli riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato.

B. Requisiti di natura etico-sociale:

l'operatore deve:

- redigere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato come previsto all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del rapporto di lavoro;
- iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità istituito presso l'INPS oppure
 - dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi (ovvero esibire copia del DURC in corso di validità);
 - dimostrare di non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (riscontrabile dal certificato del casellario giudiziale). L'operatore può avvalersi dell'autocertificazione in attesa di esibire il certificato entro il termine ultimo delle attività di controllo previsto per gli ODC;
- effettuare la valutazione dei rischi tramite:

- Adozione del documento sulla valutazione dei rischi sul posto di lavoro (DVR)
- predisporre un piano aziendale all'interno del quale prevedere le modalità e tempi di realizzazione degli impegni aziendali relativi a:
 - formazione a tutto il personale sul tema della sicurezza sul lavoro
 - formazione sul tema della sostenibilità delle produzioni almeno al personale tecnico assunto a tempo indeterminato.

11. RINTRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI: FASE DI COLTIVAZIONE-CAMPO E FASE RACCOLTA/POST- RACCOLTA

11.1. GENERALITÀ

A garanzia della separazione delle produzioni gestite mediante il SQNPI da quelle ordinarie, dalla raccolta e fino al condizionamento le produzioni devono essere opportunamente identificate (es. mediante cartellini, etichette, etc.) e separate da quelle prodotte in regime diverso dal SQNPI in modo tale da essere in ogni momento distinguibili. Se possibile si dovranno prevedere locali, o spazi fisici identificati, riservati esclusivamente allo stoccaggio delle produzioni del circuito SQNPI.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando gli input e gli output. Particolare attenzione deve essere riservata ai lotti di prodotti la cui commercializzazione avviene allo stato sfuso. Il processo di tracciabilità dei lotti viene gestito mediante il SI. L'interruzione del percorso di rintracciabilità si configura come NC e comporta l'applicazione delle sanzioni come stabilito nel paragrafo 8.3.3.

Il percorso di certificazione, qualora interrotto, può essere ripristinato purché l'organismo di controllo verifichi il rispetto del disciplinare ed il mantenimento della rintracciabilità attraverso evidenze oggettive.

11.2. RINTRACCIABILITÀ FASE DI COLTIVAZIONE-CAMPO

Il produttore, ai fini della rintracciabilità, deve garantire ed effettuare le registrazioni al fine di fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell'identificazione del lotto, in particolare circa:

- identificazione mediante procedura informatizzata SQNPI delle parcelle sulle quali avviene la coltivazione;
- rispetto delle modalità di coltivazione con particolare riguardo alla provenienza del "seme", alle date della semina, alle analisi del terreno ed ai relativi piani di concimazione;
- identificazione del prodotto raccolto sino al conferimento al condizionatore, secondo quanto necessario;
- quantità di prodotto cedute (per le quantità di prodotto idoneo vendute deve essere prodotta e conservata adeguata documentazione – quali DDT e/o fatture di vendita - comprensiva delle quantità dichiarata idonea al SQNPI oggetto

Nella fase di conferimento all'operatore il prodotto idoneo deve essere identificato da apposita documentazione progressivamente codificata (DDT o altro) che identifichi il produttore, il destinatario e la quantità oggetto di consegna.

11.3. RINTRACCIABILITA' FASE DI POST-RACCOLTA

L'operatore deve acquisire i documenti che identificano il prodotto dei lotti certificati nella fase di ~~coltivazione~~ **campo** e messi in evidenza dal SI, o, in caso di malfunzionamento dello stesso, basandolo sulle evidenze desunte dalle verifiche di conformità, e provvedere a caricare tali lotti nell'apposita sezione post-raccolta del SI relativa alla propria azienda. Inoltre, deve seguire la procedura indicata dal SI fino alla cessione o all'immissione sul mercato del prodotto certificato identificato da marchio SQNPI.

12. CERTIFICAZIONE E USO DEL MARCHIO

12.1. CERTIFICAZIONE

A chiusura del processo di verifica, dopo il caricamento dell'esito da parte dell'ODC, il SI certifica la conformità dei lotti di prodotto il cui processo produttivo è risultato conforme allo standard del SQNPI. Il SI dà evidenza dei lotti di prodotto certificati riconducibili alle unità elementari di coltivazione o di post raccolta. Se richiesto, l'ODC con proprio atto, dà evidenza dei lotti certificati estrapolandoli dal SI, o, in caso di malfunzionamento dello stesso, basandolo sulle evidenze desunte dalle verifiche di conformità, nonché dello status dell'operatore che abbia prodotto lotti certificati in regime SQNPI; resta invariato l'obbligo a carico dell'ODC di inserire gli esiti delle verifiche sul SI. L'attestazione dello status di operatore in regime SQNPI può avere durata pluriennale. La vigenza di tale status consente di estendere temporaneamente ai lotti di prodotto riconducibili a UEC già verificate in precedenza, a parità di coltura, e che hanno dato origine solo a lotti conformi e quindi certificati, la conformità in attesa della verifica annuale. Nel caso di recesso dal SQNPI, o di provvedimenti di esclusione o sospensione dell'operatore, l'ODC revoca la certificazione dello status di operatore in regime SQNPI.

In caso di improprio rilascio del certificato di conformità da parte dell'ODC, l'Organismo tecnico scientifico istituito con D.M. 4890 dell'8 maggio 2014, provvede a diffidare in ordine all'uso del certificato e segnala il caso all'ente accreditante l'ODC.

12.2. MARCHIO IDENTIFICATIVO

I lotti di prodotto certificati possono essere identificati mediante l'apposito marchio del SQNPI di cui all'art. 8 del DM 4890/2014.

L'OTS, ai sensi dell'art. 7 del regolamento d'uso del marchio, si riserva di interdirla l'uso agli operatori che dovessero adeguare lo standard, definito nei disciplinari regionali di PI, per ragioni non supportate da evidenze tecnico scientifiche, in special modo se finalizzate

a rafforzare politiche di promozione dei prodotti intese a sfruttare particolari sensibilità dell'opinione pubblica.

12.3. MODALITÀ D'USO

L'operatore, con la sottoscrizione della dichiarazione di adesione al SQNPI, si impegna a rispettare i requisiti e le norme tecniche del SQNPI, a sottoporsi ai controlli previsti dai piani regionali e a rispettare le modalità d'uso del marchio definite nel DM 4890/2014 e attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- non modificare in alcun modo il logo né utilizzare simboli o nomi tali da generare confusione;
- non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- inviare tutte le informazioni e l'eventuale documentazione a supporto, anche per il tramite del SI, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovesse ritenere utili a verificare il corretto utilizzo del marchio.

L'operatore che abbia prodotto lotti certificati SQNPI può avvalersi della possibilità di riprodurre il marchio sulla documentazione aziendale o su materiale promozionale per documentare il proprio status di operatore in regime SQNPI, purché l'informazione venga fornita in maniera trasparente e non fuorviante.

12.4. COESISTENZA DEL MARCHIO CON ALTRI SEGNI DISTINTIVI

L'operatore può utilizzare il marchio in abbinamento con quelli relativi ad analoghi sistemi di qualità regionali conformemente a quanto previsto dal DM 4890 dell'8 maggio 2014, di seguito DM, in relazione al regime di equivalenza di cui all'art. 11 e alle disposizioni dell'art. 6 del relativo regolamento d'uso del marchio.

Il marchio SQNPI può essere usato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi che qualifichino il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.

Nel caso di abbinamenti o riproduzioni particolari sulle etichette o sugli imballaggi, l'operatore deve essere preventivamente autorizzato dall'ODC.

L'Organismo di controllo che certifica la conformità del prodotto ha facoltà di far apporre il proprio marchio in abbinamento a quello del SQNPI.

13. PIANI DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 6 del DM 4890/2014, che dà attuazione alla legge 4 del 3 febbraio 2011 i piani di controllo sono definiti dalle regioni e province autonome conformemente all'allegato 1 del presente documento denominato "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI"

In mancanza del piano di controllo regionale gli ODC adottano quello definito nel medesimo allegato 1.

Nello schema dei controlli vengono definite per ogni fase del processo:

- gli obblighi che si possono desumere dalla lettura dei Disciplinari di Produzione integrata;
- le eventuali deroghe regionali;
- la tipologia di controllo che può essere documentale e/o ispettiva in loco;
- la frequenza del controllo da parte dell'ODC distinta in caso di operatore singolo e associato;
- la gravità con il punteggio attribuito nei casi non vengano rispettate le prescrizioni dei Disciplinari di Produzione integrata;
- i casi in cui il lotto viene escluso dal processo di certificazione;
- i casi in cui l'intera produzione dell'operatore viene esclusa dalla certificazione.

13.1. LINK PIANI DI CONTROLLO REGIONALI

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27296>